

Penale Sent. Sez. 3 Num. 28459 Anno 2026
Presidente: LIBERATI GIOVANNI
Relatore: BADAS SILVIA
Data Udienza: 02/04/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Melara Massimiliano nato a Genova il 15/08/1975

avverso la sentenza del 15/10/2025 della Corte d'appello di Genova

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Badas;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova;
lette le memorie di replica del difensore avvocato Giovanni Penco, che ha insistito nei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15 ottobre 2025 la Corte di appello di Genova, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Genova aveva ritenuto Massimo Melara colpevole del delitto di cui all'art. 5 del d.lgs n. 74 del 2000, per avere, nella sua qualità di rappresentante legale della CR SPORT MEDIA MANAGEMENT Srl, omesso di presentare le dichiarazioni IVA e IRES relative agli anni 2016 e 2017, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, unificati i fatti dal vincolo della continuazione e calcolata la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di nove mesi e 10 giorni di reclusione, oltre alle pene

accessorie di legge.

2. Avverso questa sentenza e l'ordinanza pronunciata dalla Corte in data 15 ottobre 2025, ricorre Massimo Melara, tramite il proprio difensore di fiducia, avv. Giovanni Penco, affidando il ricorso a due motivi di seguito riportati.

2.1 Col primo motivo, che investe l'ordinanza in data 15 ottobre 2025 e il punto della sentenza che ad essa fa riferimento, denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 168-*bis* cod. pen., 464-*bis* e 464-*quater* cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione, contraddittoria e manifestamente illogica, in relazione al rigetto del concordato, ex art. 599-*bis* cod. proc. pen., in ragione della ritenuta impossibilità di ammettere l'imputato alla messa alla prova, oggetto dell'accordo tra le parti.

Si deduce che entrambi gli argomenti posti a base della reiezione dell'istanza confliggono con la disciplina interessata, in particolare la circostanza che l'estinzione del reato conseguente all'esito positivo alla messa alla prova faccia venir meno la confisca disposta nei confronti della società non attiene ai criteri di ammissibilità previsti dall'art. 168-*bis* cod. pen., tanto più che si tratterebbe, in ogni caso, di somme che non sono nella libera gestione e disponibilità dell'imputato, ormai esautorato dal ruolo di amministratore della società, e che, ove confiscate, non verrebbero restituite all'Erario, ma devolute al Fondo Unico di Giustizia; mentre la congruità della somma offerta rispetto al danno cagionato dovrebbe essere valutata con riferimento allo sforzo massimo pretendibile dal ricorrente - per la cui verifica il giudice di merito ben avrebbe potuto attivare i poteri istruttori previsti dall'art. 464 *bis*, comma 5, cod. proc. pen. - avuto riguardo alla sua condizione economica, e non già rigidamente commisurata all'entità del danno cagionato, il cui risarcimento non è preconditione per ricorrere all'istituto (si citano Sez. 4, n. 37612 del 2021; Sez. 2, n. 6978 del 2025).

2.2. Col secondo motivo, denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione, illogica e contraddittoria, in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati ascritti.

Si deduce che la Corte territoriale, a fronte di una specifica censura con cui si denunciava la carenza del dolo specifico attesa la gestione capillare e totalizzante della società ad opera dell'amministratore di fatto, si sarebbe limitata a mere affermazioni di principio, relative alla circostanza che l'esistenza di un amministratore di fatto non implica il carattere esclusivo del suo operato,

per cui di conseguenza non esclude la responsabilità dell'amministratore di diritto odierno ricorrente, richiedendo invece la fattispecie in contestazione il dolo specifico consistente nel fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto; dunque non sarebbe sufficiente che il ricorrente si fosse limitato a non impedire per negligenza o imperizia l'omessa presentazione delle dichiarazioni da parte dell'amministratore di fatto Caliro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo.

2. Il secondo motivo, da trattare prioritariamente in ordine logico in quanto investe la stessa configurabilità dell'ipotesi delittuosa con riguardo al profilo soggettivo, è generico per aspecificità estrinseca.

2.1. Il Collegio evidenzia come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella «pedissequa reiterazione» di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217) La funzione tipica dell'impugnazione, d'altro canto, è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv 254584 e Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.). Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, quindi, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente 'attaccato', lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (sempre, da ultimo, Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.).

2.2. La Corte d'appello, in aderenza alle risultanze istruttorie e in linea con la ricostruzione operata dal Tribunale, ha adeguatamente e congruamente

motivato in ordine alla ricorrenza dell'elemento soggettivo, osservato, in particolare, che il ricorrente non era una persona sprovvista ma aveva una specifica competenza, essendo un ragioniere, e il fatto che il suo operato fosse limitato agli aspetti contabili non solo non escludeva, ma comprendeva, l'assunzione dell'impegno alla redazione e presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte; ha rimarcato altresì che i reati per i quali si procede non hanno ad oggetto l'omesso adempimento di obblighi, che presupponevano la capacità di disporre di risorse economiche e il potere di impiegarle, neppure essendo necessario per il loro assolvimento disporre di particolari poteri decisionali.

Il ricorrente, senza neppure confrontarsi con tali argomentazioni, ha riproposto la medesima doglianza incentrata sul fatto che il ricorrente fosse un mero amministratore di diritto e vi fosse invece un amministratore di fatto titolare di provviste e poteri.

2.3. Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettano della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (così, da ultimo, Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Rv. 286468 - 01; nonché in precedenza Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 - 01; Sez. 3, n. 24624 del 17/04/2018, Rv. 273369 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109-01). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596; Sez. 4, Sentenza n. 18826 del 09/02/2012. Rv. 253849 - 01).

3. Fondato è invece, nei limiti di quanto appresso esposto, il primo motivo di ricorso.

3.1. Va rilevato, in primo luogo che, pur non essendo suscettibile di ricorso per Cassazione il provvedimento, anch'esso bersaglio dell'impugnazione,

con il quale la Corte di appello, non accogliendo il concordato sui motivi ex art. 599-*bis* cod. proc. pen., ha disposto la prosecuzione del giudizio (Sez. U., n. 2647 del 10/07/2025 dep. 2026, Rv. 289005 - 01), è invece certamente deducibile in sede di appello il carattere ingiustificato del rigetto, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova (per una specifica affermazione del principio con riferimento a giudizi celebrati, come nel caso in disamina, nelle forme del rito abbreviato, si veda Sez. 5, n. 4259 del 06/12/2021, dep. 2022, Rv. 282739 - 01), dunque la Corte territoriale era tenuta a una puntuale confutazione della specifica censura che tale diniego aveva ad oggetto.

3.2. I giudici di appello, previamente respinta la richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-*bis* cod. proc. pen., hanno - con richiamo a detta sintetica ordinanza - rigettato il primo motivo di appello con cui il difensore chiedeva la sospensione del procedimento con messa alla prova in accoglimento dell'impugnazione dell'ordinanza predibattimentale di rigetto emessa dal Tribunale, in quanto l'estinzione del reato conseguente all'esito positivo della messa alla prova avrebbe comportato il venir meno della disposta confisca con necessità di restituzione di un'ingente somma sequestrata alla società di cui l'imputato era rappresentante legale, e altresì perché la somma di 5.000 € che questi si era offerto di versare a titolo di risarcimento doveva ritenersi incongrua rispetto al danno cagionato.

3.3. In disparte il fatto che l'estinzione del reato in conseguenza dell'esito positivo della messa alla prova, con tutto ciò che comporta in termini di caducazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza, costituisce un effetto legale del procedimento deflattivo previsto e voluto dal legislatore, per cui non può essere un elemento valutabile al fine di farne discendere l'esclusione dall'accesso alla procedura, costituisce invece un orientamento ormai consolidato quello secondo cui è illegittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio per la ritenuta assenza di prova del risarcimento integrale del danno (Sez. 3, n. 23934 del 11/04/2024, Rv. 286660 - 01) dovendo semmai valutarsi se esso sia espressione dello sforzo massimo sostenibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche, che possono essere verificate dal giudice ex art. 464-*bis*, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 34878 del 13/06/2019, Rv. 277070 - 01).

Dalla lettura della disposizione di cui all'art. 464-*bis*, comma 3, lett. c) cod. proc. pen., si ricava, da un lato, che il risarcimento del danno non è preliminare alla valutazione di ammissibilità della messa alla prova, costituendo eventualmente l'assolvimento degli obblighi imposti dal programma al fine di elidere o attenuare le conseguenze del reato, una modalità di adempimento delle

prescrizioni previste. Dall'altro, che, proprio per la medesima ragione, il risarcimento può essere dilazionato nel tempo, dovendo il giudice, ai sensi dell'art. 464 quinquies, comma 1 cod. proc. pen., solo con l'ordinanza di sospensione stabilire il termine -prorogabile su istanza dell'imputato, per gravi motivi, ancorché per una sola volta - entro il quale le prescrizioni e gli obblighi riparatori debbono essere adempiuti, anche con modalità rateale ove si acquisisca il consenso della persona offesa. E ciò perché, nel verificare la sussistenza dei requisiti di ammissione, il giudice deve tenere conto delle informazioni acquisite, ai sensi 4 dell'art. 464-*bis*, comma 5 cod. proc. pen., sulle condizioni anche economiche del richiedente, in modo da modulare proprio su quelle il termine dell'adempimento.

D'altro canto, che la condizione economica dell'interessato rilevi al fine della previsione delle modalità stesse di redazione del programma si trae dal testo dell'art. 168-*bis* cod. pen., che laddove stabilisce quale presupposto applicativo la previsione di condotte rivolte all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato ed al risarcimento del danno, con l'inciso 'ove è possibile', subordina quest'ultimo alla possibilità di adempiervi integralmente.

Questa Corte, affrontando l'argomento ha, infatti, chiarito che in tema di sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio in merito all'adeguatezza del programma presentato dall'imputato va operato sulla base degli elementi evocati dall'art. 133 cod. pen., in relazione non soltanto all'idoneità a favorirne il reinserimento sociale, ma anche all'effettiva corrispondenza alle condizioni di vita dello stesso, avuto riguardo alla previsione di un risarcimento del danno corrispondente, ove possibile, al pregiudizio arrecato alla vittima o che, comunque, sia espressione dello sforzo massimo sostenibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche, che possono essere verificate dal giudice ex art. 464-*bis*, comma 5, cod. proc. pen. (In tal senso la già citata Sez. 2, n. 34878 del 13/06/2019, Rv. 277070). È proprio, dunque, la congruità dello sforzo economico che segna il parametro valutativo cui il giudice deve fare riferimento, e non quello dell'integralità e dell'immediatezza del risarcimento; a questo scopo il legislatore, con l'art. 464-*bis* comma 5 cod. proc. pen., ha conferito al giudice i poteri di acquisire informazioni per stabilire le modalità ed i termini delle obbligazioni risarcitorie, sì da commisurare il massimo sforzo sostenibile alla condizione economica dell'imputato.

Da ciò, consegue, nondimeno, che a fronte della manifestazione di disponibilità all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, non è consentito negare l'accesso alla messa alla prova perché l'interessato non ha previamente risarcito il danno, né perché al momento della richiesta egli si trovi in una condizione

economica sfavorevole, tanto più allorquando egli assuma l'impegno di procurarsi i mezzi necessari per soddisfare la prestazione imposta dal programma, entro un termine da stabilirsi.

3.4. La sintetica ordinanza della Corte d'appello – richiamata per *relationem* in sentenza – non fa dunque buon governo dei principi elaborati da questa Corte, che escludono la preventiva necessità del risarcimento del danno ai fini dell'accoglimento della messa alla prova, e anche che la somma offerta a tale titolo debba necessariamente corrispondere all'intero danno, trattandosi solo di un'eventualità, e dovendo aversi invece riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e al massimo sforzo sostenibile dall'imputato in base alle sue condizioni economiche.

4. Non avendo i giudici del merito compiuto una siffatta verifica e ritenendo, pertanto, questa Corte che la decisione impugnata si presenti viziata sia sotto il profilo della completezza motivazionale sia sotto quello della violazione di legge, avendo la Corte di appello valorizzato, onde confermare la sentenza di fronte ad essa impugnata, profili legislativamente non rilevanti ai fini della accoglibilità o meno della istanza di messa alla prova a suo tempo presentata dal Melara, la sentenza impugnata, ferma ed oramai definitivamente accertata sotto il profilo storico la piena attribuibilità all'imputato e la sussistenza di tutti gli elementi integrativi delle condotte delittuose di cui ai capi 1) e 2), deve essere annullata con rinvio – limitatamente alla pronunzia con la quale la Corte di appello ha illegittimamente confermato l'ordinanza con cui il primo giudice aveva respinto la richiesta di ammissione al beneficio in discorso per ritenuto difetto dei presupposti – ad altra Sezione della Corte di appello di Genova affinché, in tale sede, il giudice del gravame, anche attivati i propri poteri di indagine al fine di verificare la effettività delle condizioni economiche e patrimoniali dell'imputato e valutare, a quel punto, se la somma offerta fosse espressione del "massimo sforzo" pretendibile e, per questa ragione, apprezzabile, si pronunzi nuovamente, in applicazione del principio di diritto dianzi enunciato, sulla sussistenza o meno delle condizioni per l'eventuale accoglimento della richiesta stessa.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al punto concernente la messa alla prova, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Genova. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così è deciso, 02/04/2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale